

Elenco clienti e fornitori dal 2011

di **Vincenzo D'Andò**

Pubblicato il 5 gennaio 2011

tra i tanti adempimenti fiscali mancava solo la reintroduzione dell'elenco clienti e fornitori, ebbene torna dal 2011... prime osservazioni sulla novella normativa

Nuovi adempimenti - Elenco clienti e fornitori dal 2011: Prime osservazioni

Premessa

Dopo tanti adempimenti e scadenze fiscali, mancava ancora qualche altra incombenza nel nostro variegato panorama tributario.

Ebbene è puntualmente arrivata entro fine anno 2010, ma non si tratta certo di un regalo natalizio per contribuenti e particolarmente per i loro intermediari fiscali (Commercialisti, consulenti, tributaristi, ecc.).

Si tratta del nuovo obbligo di comunicare, all'Agenzia delle Entrate, le operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta.

Adempimento che si aggiunge ai tanti già esistenti nel nostro paese, basti pensare, oltre che alle dichiarazioni da Unico, alla Comunicazione Iva, ai modelli 770, ai modelli degli studi di settore, alle comunicazioni con i paesi Black List, agli adempimenti antiriciclaggio, alle pratiche "SCIA" e a quelle di "Comunica" e così via.

Il tutto poi richiede una certa dimestichezza con le procedure telematiche rese ormai obbligatorie in tutti i settori burocratici.

A tal proposito molti professionisti che assistono i loro clienti nell'espletamento dei tanti obblighi fiscali (e non) si ritrovano a dovere lavorare in stato di forte disagio: Anche a fronte di nuovi adempimenti, i contribuenti mal digeriscono aumenti tariffari da parte dei loro consulenti, causa anche la crisi de vari settori produttivi e professionali.

Tutto questo sembra non importare nulla a chi "conta" nel nostro paese, chi insomma detiene il "potere" di decidere o di fare applicare la norma.

Da non dimenticare poi che per i Consulenti (in particolare per gli iscritti all'Ordine dei CNDCEC) vige l'Obbligo della formazione continua che richiede, già di per sé, molto tempo per recarsi presso i vari convegni professionali organizzati dai vari Ordini professionali di appartenenza.

Con severe pene applicative per chi non adempie che possono andare dalla censura alla sospensione dell'iscrizione presso l'Albo.

Ma vediamo di seguito il contenuto del neo misura (provvedimento del 22/12/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 2010/184182

In particolare, l'obbligo è stato introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

Mentre adesso i relativi contenuti sono stati delineati dal citato provvedimento di fine anno 2010 che ha previsto i seguenti dettami.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell'Iva, quindi anche gli enti non commerciali, per l'eventuale attività commerciale esercitata, cui sono in possesso di partita Iva, ed in particolare nei casi di trasformazioni sostanziali è tenuto all'adempimento il soggetto subentrante che deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi Iva, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a € 3.000,00 (tremila euro) al netto dell'Iva (quindi, ai fini della comunicazione va considerato l'importo imponibile).

Per le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a € 3.600,00 (tremilaseicento euro) al lordo dell'Iva applicata.

Quindi, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti privati (cioè, senza partita Iva), ovviamente, va preso in considerazione l'importo globale della fornitura (imponibile + Iva).

La norma, inoltre, prevede che se sono stati stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Esempio

Cliente xyz contratto di cessione beni per euro 2.500,00 e contratto di prestazioni di servizi per euro 1.300,00.

In tale esempio, ai fini del calcolo del limite, vale l'ammontare complessivo di euro 3.800,00. Per cui in tale ipotesi occorre inserire tali dati nella comunicazione Iva.

Contratti periodici

Sempre ai fini del calcolo del limite, vanno presi i corrispettivi complessivi dovuti nell'anno in relazione ai contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici.

Infatti, per tali casi, la norma dispone che l'operazione va comunicata se i corrispettivi dovuti nell'anno solare sono complessivamente di importo non inferiore a € 3.000,00.

Periodo transitorio

La norma ha previsto un limite transitorio per il periodo d'imposta 2010, infatti, il limite di € 3.000,00 è stato elevato a € 25.000,00, precisando, altresì, che per tale anno 2010 la comunicazione riguarda le sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Comunicazione che, quindi, non interessa le operazioni effettuate dai commercianti al dettaglio che emettono fattura solo a richiesta del cliente.

Esclusioni dall'obbligo

Per espressa previsione normativa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;

- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. black list **(1)**;

- operazioni che sono state già comunicate all'Anagrafe tributaria **(2)**, per esempio quelle di amministratori di condominio ed istituti finanziari.

Come sopra precisato, sono, inoltre, escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti

ai fini dell'Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.

Elementi che vanno indicati nella comunicazione

Precisa la neo disposizione che nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

a) l'anno di riferimento;

b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

c) per i soggetti non residenti in Italia se privi di codice fiscale, occorre indicare i propri dati, comprensivi di cognome e nome (se persona fisica), luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale **(3)**;

d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'Iva applicata o la specifica che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'Iva applicata.

Parimenti, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario (sostanzialmente, il cliente) è tenuto a fornire i propri dati identificativi (cognome e nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale).

Operazioni rilevanti ai fini Iva: Termini di invio della comunicazione telematica

A regime, i soggetti obbligati ad inviare in via telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva dovranno effettuare la relativa comunicazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Momento temporale da cui sorge l'obbligo dell'invio in via telematica della comunicazione

Ai fini dell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, il soggetto obbligato dovrà fare riferimento al momento della registrazione nei libri tenuti ai fini Iva (ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR n. 633/1972) o, in mancanza, al momento impositivo contenuto nell'art. 6 del medesimo DPR Iva.

Quindi, rileva la data di registrazione delle fatture emesse (nel registro relativo), delle fatture ricevute (nel registro degli acquisti), dei corrispettivi giornalieri (nel registro relativo).

Prima scadenza (transitoria) per l'invio della comunicazione "elenco clienti e fornitori".

La stessa normativa dispone che per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Modalità di trasmissione dei dati Iva

I soggetti obbligati alla suddetta comunicazione dovranno utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in alternativa, sarà possibile avvalersi degli intermediari abilitati (soggetti di cui all'art. 3, commi 2- bis e 3, del D.P.R. n. 322/98) alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica dei dati andrà effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Ricevute dell'invio

La trasmissione dei dati Iva verrà considerata effettuata nel momento in cui viene completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.

L'Agenzia delle Entrate attesterà l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

In genere, le ricevute vengono messe a disposizione per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.

Sarà consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Sanzioni

Anche se il neo provvedimento non menziona nulla in materia di sanzioni, è da ritenere che per il ritardo e l'omissione degli elenchi clienti e fornitori si dovrà applicare l'art. 8 bis comma 6 del D.P.R. 322/98 e, quindi:

Per l'omissione della comunicazione o l'invio di tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs n. 471/1997.

Per cui, se l'invio verrà eseguito oltre 30 giorni dalla scadenza o verrà omesso si applicherà la sanzione da 258 euro a 2.065 euro.

Sintesi del nuovo provvedimento

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 ha attuato l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva di importo non inferiore a euro tremila, introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito n. 122/2010, dettandone le modalità tecniche, le procedure ed i termini.

L'onere si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei 3.000 euro, al netto dell'imposta applicata.

La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell'Iva, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

Per alcune tipologie di contratti (appalto, fornitura e somministrazione), invece, è stato previsto una semplificazione dell'obbligo comunicativo, nel senso che esso sussiste laddove i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai tremila euro; per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell'operazione, l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Sono escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list.

Analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, nonché le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale - o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del DPR 29 settembre 1973, n. 605 -, sono quelle indispensabili per l'individuazione dei soggetti e delle operazioni.

La comunicazione telematica deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Al fine di garantire la graduale introduzione dell'obbligo comunicativo, per il periodo d'imposta 2010 è previsto sia l'innalzamento della soglia a 25.000 euro che l'ampliamento del termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione - limitata, peraltro, alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione - fino al **31 ottobre 2011**.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento individuano altresì i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati.

Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto le stesse saranno comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.

Qualora il soggetto trasmittente intenda sostituire una comunicazione in precedenza inviata, la sostituzione è consentita purché essa si riferisca al medesimo anno ed avvenga, previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Note:

(1) Sono quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001

(2) Ciò ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

(3) Si tratta dei dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

Vincenzo D'Andò

5 gennaio 2011

